

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 08/07/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 8/08/2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 35 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma totale di € 1.460,87, oltre interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il ricorrente ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento, con n. 70 rate scadute (decorrenza finanziamento 01/10/2013 – estinzione del 31/07/2019); il conteggio estintivo del prestito è da ritenersi corretto, in quanto gli importi retrocessi sono conformi al contenuto delle previsioni normative e contrattuali; ha operato nel pieno rispetto della normativa italiana di attuazione della Direttiva comunitaria; la nota sentenza Lexitor non può essere applicata nella vicenda in oggetto; in ogni caso il ricorrente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati, esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso; i costi di cui al punto B) e C) del contratto, oggetto di contestazione, sono ampiamente esplicitati nella loro natura up front e quindi non rimborsabili.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.



DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.190,00, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.754,42	Tasso di interesse annuale	6,92%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	217,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	70,83%
Data di inizio del prestito	31/10/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	53,50%

rate pagate	35	rate residue	85	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (Voce B)				1.562,40	Upfront	53,50%	835,84		835,84
Commissione preistruttoria (Voce C)				500,00	Recurring	70,83%	354,17		354,17
Totale				2.062,40					1.190,00

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’intermediario dichiara che l’estinzione del contratto sarebbe in realtà avvenuta in corrispondenza della rata n. 70, considerata la decorrenza 31/10/13-13/07/19, ma al riguardo si ha presente che vi è una incongruenza tra il periodo di decorrenza del finanziamento (che corrisponde a 70 mesi = 70 rate mensili) ed il calcolo effettuato nel conteggio estintivo, che prende a riferimento 35 rate maturate; ed infatti, sottraendo dall’importo finanziato lordo, l’importo relativo alle rate scadute e dividendo il tutto per l’importo della rata, si ottiene che il finanziamento è stato estinto con 85 rate residue (€ 26.040,00 – € 7.595,00 = € 18.445,00 /217 = 85), e dunque in corrispondenza della rata n. 35.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.190,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA